



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTO DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, COTTURA, DISTRIBUZIONE PASTI E FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI/ FRUTTA E VERDURA DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021 - ART. 107 COMMA 2 DEL VIGENTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DLGS 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che con determina n. 80 del 19.08.2019 è stato aggiudicato, in favore della Cooperativa di produzione e lavoro "Il Cerchio" di Crema - PI 00814740197, il servizio di preparazione, cottura e distribuzione pasti presso la Scuola dell'Infanzia, con le seguenti prescrizioni:

- A. DURATA: dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2021,
- B. PREZZO COMPLESSIVO: € 39.900,00+ IVA,
- C. REGIME GIURIDICO DI AFFIDAMENTO: appalto, in conformità alle prescrizioni del Capitolato,
- D. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

PREMESSO che con determina n. 75 del 04.09.2017 è stato aggiudicato, in favore della *Ditta Garatti dei F,lli Bianchessi di Bianchessi Federico* di Pieranica - PI 01534820194 il servizio di fornitura di generi alimentari, frutta e verdura presso la Scuola dell'Infanzia, con le seguenti prescrizioni:

- A. DURATA: dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2020,
- B. PREZZO COMPLESSIVO: € 30.300,00 + IVA,
- C. REGIME GIURIDICO DI AFFIDAMENTO: appalto, in conformità alle prescrizioni del Capitolato,
- D. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

PREMESSO che con determina n. 76 del 04.09.2017 è stato aggiudicato, in favore della *Ditta Rossi snc di Rossi Massimo e Enrico* di Pieranica- PI 00665880191 il servizio di fornitura di generi alimentari presso la Scuola dell'Infanzia, con le seguenti prescrizioni:

- A. DURATA: dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2020,
- B. PREZZO COMPLESSIVO: € 20.000,00 + IVA,
- C. REGIME GIURIDICO DI AFFIDAMENTO: appalto, in conformità alle prescrizioni del Capitolato,
- D. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESA VISIONE dell'istanza di concessione della sospensione dell'esecuzione del contratto, formulata ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), sospensione che ha coinvolto loro malgrado le ditte sopra menzionate;

RILEVATO che l'invocato articolo 107, comma 2°, del Codice stabilisce quanto segue: "*La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi*". In buona sostanza, il comma 2° introduce una peculiare disciplina, che può essere così sintetizzata:

- La sospensione "può" essere disposta dal RUP. Trattasi di un'ipotesi di sospensione, che conferisce il potere decisionale direttamente ad un organo dell'amministrazione: il RUP.
- Può essere disposta "per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti".
- Se la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
- In tal caso, se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- Tenendo conto dei successivi commi, occorre osservare che:
 - La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
 - Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
 - Le disposizioni, in tema di sospensione, previste dall'articolo 107, si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture;

PRESO ATTO CHE:

- l'interruzione delle prestazioni contrattuali in capo all'appaltatori sopra citati è stata determinata da una causa a loro non imputabile;
- una causa, imprevista ed imprevedibile;
- nessuno poteva prevedere le misure di quarantena e di contenimento del contagio, implicanti la chiusura delle scuole, misure adottate per fronteggiare un evento davvero poco prevedibile: la pandemia tuttora in corso;
- a fronte di siffatta situazione, l'applicazione dei principi civilistici, indubbiamente legittima, appare non pienamente ragionevole;
- da un lato, l'appaltatore subisce una perdita economica per causa a lui non imputabile (la chiusura delle scuole, necessitata dalla pandemia);
- dall'altro, anche per il Comune non ha alcun senso accettare il collasso del rapporto contrattuale (risoluzione) e dover poi ricercare un nuovo operatore economico, quale gestore del servizio;
- infine, ragioni di equità complessiva sembrano sufficientemente far propendere "l'ago della bilancia decisionale" verso l'accoglimento della richiesta;

PRESA VISIONE della richiesta del 20.05.2021 nostro prot. N. 1674/4, presentata dall'appaltatrice Cooperativa di produzione e lavoro "*Il Cerchio*" di Crema, avente ad oggetto la sospensione-differimento del contratto di appalto in essere, ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

PRESA VISIONE dell'accettazione di differimento contrattuale del 25.06.2021 nostro prot. N. 2382/4, presentata Ditta Garatti dei F.lli Bianchessi di Bianchessi Federico di Piranica, avente ad oggetto la sospensione-differimento del contratto di appalto in essere, ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

PRESA VISIONE dell'accettazione di differimento contrattuale del 22.06.2021 nostro prot. N. 2026/4, presentata della Ditta Rossi snc di Rossi Massimo ed Enrico di Pieranica, avente ad oggetto la sospensione-differimento del contratto di appalto in essere, ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

CONSIDERATO CHE l'interruzione/sospensione del servizio mensa è avvenuto dalla fine del mese di febbraio 2020 e fino al 30.06.2020;

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale intende accogliere la richiesta di differimento termini dei contratti a far data dal 01.09.2021 al 31.12.2021;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; in particolare, l'articolo 107, comma 2°;

VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e amministrativa;

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. **Di accogliere la richiesta**, presentata dalla **Cooperativa di produzione e lavoro "Il Cerchio"** di Crema il 20.05.2021 nostro protocollo n. 1674/4;
2. **Di sospendere**, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio di preparazione, cottura e distribuzione pasti presso la Scuola dell'Infanzia (dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2021), in favore della Cooperativa di produzione e lavoro "*Il Cerchio*" di Crema, per il periodo decorrente dal primo giorno di chiusura delle scuole sino al 30 giugno 2020;
3. **Di prendere atto che** conseguentemente, al momento della riapertura delle scuole, l'intero periodo di sospensione maturatosi (dal primo giorno di chiusura delle scuole sino alla fine dell'anno scolastico in corso) viene riconosciuto come nuovo intervallo temporale di esecuzione del contratto, alle medesime condizioni economiche (DT. N. 80/19), tenendo conto che il contratto era in scadenza in data 30 giugno 2021.
4. **Di stabilire che** il differimento dell'esecuzione del contratto dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

5. **Di approvare** la seguente disciplina complessiva del differimento/sospensione:
 - Oggetto: messa a disposizione di n. 2 operatori cuochi-addetti alla cucina, di cui:
- N. 1 operatore, per n. 6,50 ore al giorno, per n. 5 giorni settimanali; - N. 1 operatore, per n. 3,50 ore al giorno, per n. 5 giorni settimanali.
 - Numero pasti medio giornaliero: 100.
 - Restano confermate le altre condizioni e prescrizioni dell'appalto.
6. **Di accogliere la richiesta**, presentata dalla **Ditta Garatti dei F.lli Bianchessi di Bianchessi Federico** di Piranica il 25.06.2021 nostro protocollo n. 2382/4;
7. **Di sospendere** per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio di fornitura di generi alimentari e frutta e verdura presso la Scuola dell'Infanzia (dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2020), in favore della Ditta Garatti dei F.lli Bianchessi di Bianchessi Federico di Piranica, per il periodo decorrente dal primo giorno di chiusura delle scuole sino al 30 giugno 2020.
8. **Di prendere atto che** conseguentemente, al momento della riapertura delle scuole, l'intero periodo di sospensione maturatosi (dal primo giorno di chiusura delle scuole sino alla fine dell'anno scolastico in corso) viene riconosciuto come nuovo intervallo temporale di esecuzione del contratto, alle medesime condizioni economiche (DT.N.75/17), tenendo conto che il contratto era in scadenza in data 30 giugno 2020.
9. **Di stabilire che** il differimento dell'esecuzione del contratto dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
10. **Di approvare** la seguente disciplina complessiva del differimento/sospensione:
 - Oggetto: fornitura di generi alimentari, frutta e verdura.
 - Numero pasti medio giornaliero: 100.
 - Restano confermate le altre condizioni e prescrizioni dell'appalto.
11. **Di accogliere la richiesta**, presentata dalla della **Ditta Rossi snc di Rossi Massimo e Enrico** di Pieranica il 22.06.2021 nostro protocollo n. 2026/4;
12. **Di sospendere**, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 107, comma 2°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio di preparazione, cottura e distribuzione pasti presso la Scuola dell'Infanzia (dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2020), in favore della Ditta Rossi snc di Rossi Massimo ed Enrico di Pieranica, per il periodo decorrente dal primo giorno di chiusura delle scuole sino al 30 giugno 2020.
13. **Di prendere atto che** conseguentemente, al momento della riapertura delle scuole, l'intero periodo di sospensione maturatosi (dal primo giorno di chiusura delle scuole sino alla fine dell'anno scolastico in corso) viene riconosciuto come nuovo intervallo temporale di esecuzione del contratto, alle medesime condizioni economiche (DT.N. 76/17), tenendo conto che il contratto era in scadenza in data 30 giugno 2020.
14. **Di stabilire che** il differimento dell'esecuzione del contratto dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

15. **Di approvare** la seguente disciplina complessiva differimento/sospensione:
Oggetto: fornitura di generi alimentari.
Numero pasti medio giornaliero: 100.
Restano confermate le altre condizioni e prescrizioni dell'appalto.
16. **Di prendere atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, ovvero dell'acquisizione dell'attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente da parte del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;
17. **Di disporre che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
18. **Di prendere atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria

(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).

f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pieranica, lì 28.07.2021

f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale

Pieranica, lì 28.07.2021

Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
